


Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente tel. 0546/656637 cell. 347/251297
fax 0546/060569 albertazzi.bernardino@fastwebnet.it www.bernardinoalbertazzi.it



**“STUDIO ALBERTAZZI CONSULENZE
LEGALI AMBIENTE**

Via Dal Prato 84

Castelbolognese

Via Panzacchi 54 Bologna

tel. 0546/656637 cell. 347/2512978

fax 0546/060569

e-mail : albertazzi.bernardino@fastwebnet.it

www.bernardinoalbertazzi.it

RASSEGNA
DI
NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA
DI
INQUINAMENTO ACUSTICO*

*A cura di Dott. prof. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale

INDICE

Legge Regionale n° 15 del 09/05/2001

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Delibera della Giunta Regionale del 24/04/2006 n° 591

Individuazione degli agglomerati e delle infrastrutture stradali di interesse provinciale ai sensi dell'art.7 c. 2 lett.a) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 recante 'Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale'.

Delibera della Giunta Regionale del 14/04/2004 n° 673

Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Delibera della Giunta Regionale del 08/07/2002 n° 1203

Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale

Delibera della Giunta Regionale del 21/01/2002 n° 45

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Delibera della Giunta Regionale del 09/10/2001 n° 2053

Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Legge Regionale n° 15 del 09/05/2001 Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Bollettino. Uff. Regione n° 62 del 11/05/2001

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Finalita'

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", con la presente legge detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.

Art. 2 Classificazione acustica

1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lett. e), f), g) e h) della Legge n. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.
2. I Comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e f), della Legge n. 447 del 1995.
4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni

contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a province di regioni diverse, si provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non sia risolto si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province di altre regioni non abbiano competenze in materia si provvede altresì d'intesa fra le Regioni.

Art. 3 Procedura per l'approvazione della classificazione acustica

1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. La classificazione acustica è adottata dal consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.
3. I Comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del **D.P.C.M. 1 marzo 1991** la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4 Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici

1. I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". In assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale (PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 20 del 2000. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente legge.

Art. 5 Piani comunali di risanamento acustico

1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:
 - a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
 - b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del

1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

4. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

Art. 6 Relazione sullo stato acustico del territorio

1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico, con le modalità e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995. La prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 5 e' allegata al Piano stesso.

2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata.

Art. 7 Interventi di risanamento acustico

1. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla presente legge, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.

Art. 8 Risanamento infrastrutture di trasporto

1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.

3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel DM 29 novembre 2000.

Art. 9 Piano di risanamento delle imprese

1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalita' e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento [CEE n. 1836/93](#) del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento e' data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessita' dell'intervento il sindaco puo', su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno gia' effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

Art. 10 Disposizioni in materia di impatto acustico

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell'[art. 8](#) della Legge n. 447 del 1995.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'[art. 8](#) della Legge n. 447 del 1995.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'[art. 8](#) della Legge n. 447 del 1995, alle domande per il rilascio:
 - a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
 - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attivita' produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalita' semplificate per la documentazione di

previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.

5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.

6. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

7. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447 del 1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

8. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 11 Autorizzazioni per particolari attività

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

Art. 12 Tecnico competente

1. Ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 la Provincia riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447 del 1995. L'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna Provincia è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13 Ordinanze contingibili e urgenti

1. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della Legge n. 447 del 1995, secondo le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di

contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.

Art. 14 Potere sostitutivo

1. In caso di persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e nel rispetto dei termini previsti all'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. 15 Controlli

1. Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più comuni per l'attuazione della presente legge.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'art. 14, comma 2, della Legge n. 447 del 1995 avvalendosi dell'ARPA.

3. Gli Enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16.

Art. 16 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a Lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;

b) pagamento di una somma da Lire 3.000.000 (pari a Euro 1.549,37) a Lire 30.000.000 (pari a Euro 15.493,70) per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;

c) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a Lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.

4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.

Art. 17 Norma transitoria

1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'art. 2 del DPCM 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati in conformita' alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.

2. Nei restanti Comuni, fino all'approvazione della classificazione acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991;

b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge.

3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG di cui all'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvate in conformita' alla stessa.

4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Legge Regionale Regione Emilia Romagna n° 20 del 24/03/2000 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio

Bollettino. Uff. Regione n° 52 del 27/03/2000

Art. 5 Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani

1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento.
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.
4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.

Art. 20 Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale

1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione, può conferire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza ovvero di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti essenziali.
2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le seguenti integrazioni:
 - a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicata la sua particolare efficacia;
 - b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.

Art. 28 Piano strutturale comunale (PSC)

1. Il Piano strutturale comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

2. Il PSC in particolare:

- a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
- b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
- d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell'art. 29.

3. Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati.

Art. 29 Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)

1. Il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il Regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, disciplina:

- a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
- c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.

4. Il RUE contiene inoltre:

- a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
- b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

5. Il RUE è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed è valido a tempo indeterminato.

Art. 30 Piano Operativo Comunale (POC)

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:
 - a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
 - b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
 - c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
 - d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
 - e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
 - f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.
3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7.
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.
5. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 dell'Allegato.
7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.
8. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:
 - a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
 - b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.
9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli

individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.

12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.

13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.

14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 41 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
- b) le varianti al PRG di cui ai [commi 4 e 7 dell'art. 15](#) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
- c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
- d) i programmi pluriennali di attuazione;
- e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG approvati dopo l'entrata in vigore della **L.R. n. 6 del 1995**, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della capacità insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano vigente, ai PRG approvati prima della **L.R. n. 6 del 1995**. Dette varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'**art. 8** della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.

Art. 42 Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente tel. 0546/656637 cell. 347/251297
fax 0546/060569 albertazzi.bernardino@fastwebnet.it www.bernardinoalbertazzi.it

Delibera di Giunta - N.ro 2006/591 - approvato il 26/4/2006

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI E DELLE
INFRASTRUTTURE STRADALI DI INTERESSE PROVINCIALE AI
SENSI DELL'ART.7 CO.2 LETT.A) DECRETO LEGISLATIVO 19
AGOSTO 2005 N. 194 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA
GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE'.**

Publicato sul B.U. n.ro 77 del 07.06.2006

Prot. n. (AMB/06/39162)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso che:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico;
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" ha stabilito le modalità per la realizzazione della classificazione acustica del territorio e dei piani di risanamento acustico;
- la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale introduce nuove definizioni e nuovi descrittori acustici ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale della popolazione;
- il D.lgs n. 194 del 19 agosto 2004, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005, ha dato attuazione alla sopracitata direttiva comunitaria;

Considerato che

- l'art. 7 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 194/05 affida alle Regioni l'individuazione degli agglomerati che superano i 250.000 abitanti e la relativa comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio: tali dati dovranno essere aggiornati ogni 5 anni;
- l'individuazione degli agglomerati è propedeutica alla elaborazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) che dovranno essere elaborate e trasmesse alla Regione entro il 30 giugno 2007;

Considerato inoltre che

- l'art. 7 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 194/05 affida agli enti gestori delle infrastrutture di trasporto l'individuazione degli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno;
- con nota prot. AMB/AMB/05/82539 del 06 ottobre 2005 è stato chiesto alle Province, in qualità di enti gestori di infrastrutture stradali di individuare in via speditiva gli archi stradali delle infrastrutture di competenza con flussi di traffico superiori a sei milioni di veicoli/anno (circa 16.000 veicoli/giorno) nonché quelli compresi fra i 3.000.000 ed i 6.000.000;

Valutato che

- occorre dare attuazione al DLgs 194/05, pur in presenza di un consistente ritardo da parte dello Stato nel recepimento della citata direttiva ed in attesa di un adeguamento normativo regionale, procedendo con l'individuazione degli agglomerati con popolazione superiore a 250.000 abitanti, così come definito all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 194/2005;
- sulla base di quanto sopra, nella Regione Emilia-Romagna è identificabile un unico agglomerato che involupa il territorio del Comune di Bologna, con popolazione superiore a 250.000 abitanti, e quelle parti di territorio di Comuni e/o frazioni contermini che risultano edificate senza rilevante soluzione di continuità con il Comune capoluogo. Tra questi comuni si individuano Casalecchio di Reno, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Calderara di Reno e Zola Predosa;
- le Province, in qualità di enti gestori di infrastrutture di trasporto hanno comunicato a questa Regione, con apposita documentazione agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, gli archi stradali delle infrastrutture di competenza con flussi di traffico superiori a sei milioni di veicoli/anno (circa 16.000 veicoli/giorno) nonché quelli compresi fra i 3.000.000 ed i 6.000.000, così come indicati nell'allegato A);
- l'elaborazione delle mappe acustiche per le infrastrutture di trasporto e della mappa acustica strategica per l'agglomerato, dovrà avvenire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 194/05, entro il 30 giugno 2007. La mappa acustica strategica dell'agglomerato dovrà essere realizzata in forma coordinata con il comune capoluogo che provvederà a trasmetterla alla Regione, Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, ai sensi del citato articolo;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "*Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*";
- la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante "*Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali*" e s.m.;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003 e s.m.;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi del D.Lgs. 194/05, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo regionale in materia, un unico agglomerato nella Regione Emilia-Romagna che inviluppa il territorio del Comune di Bologna, con popolazione superiore a 250.000 abitanti, e quelle parti di territorio di Comuni e/o frazioni contermini che risultano edificate senza rilevante soluzione di continuità con il Comune capoluogo. Tra questi Comuni si individuano Casalecchio di Reno, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Calderara di Reno e Zola Predosa;
2. di indicare che la mappa acustica strategica, la cui elaborazione dovrà essere ultimata entro il 30 giugno 2007, dovrà essere realizzata in forma coordinata con il comune capoluogo che provvederà a trasmetterla alla Regione, Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, ai sensi del citato articolo;
3. di acquisire le informazioni trasmesse dalle Province in merito agli archi stradali delle infrastrutture di competenza con flussi di traffico superiori a 6.000.000 di veicoli/anno (circa 16.000 veicoli/giorno) nonché quelli compresi fra i 3.000.000 ed i 6.000.000, così come indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 194/05, provvederà all'inoltro alla Commissione Europea;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A: Flussi veicolari nella infrastrutture di competenza provinciale

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 4 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Piacenza		
SP 10R Padana Inferiore	dal Km 164,868 al km 182,250	X
SP 10R Padana Inferiore	dal Km 182,250 al km 184,490	
SP 10R Padana Inferiore	dal Km 192,850 al km 194,200	
SP 10R Padana Inferiore	dal Km 194,200 al km 217,258	X
SP 654R Val Nure	dal Km 0,975 al km 8,400	
SP 654R Val Nure	dal Km 8,400 al km 18,630	X
SP 412R Val Tidone	dal Km 43,800 al km 40,900	X
SP 412R Val Tidone	dal Km 45,700 al km 45,200	X
SP 6 Carpaneto	dal Km 0,00 al km 8,350	X
SP 28 Gossolengo	dal Km 0,00 al km 3,400	X
SP 11 Mottaziana	dal Km 0,00 al km 10,80	X
SP 7 Agazzano	dal Km 0,00 al km 4,900	X
SP 4 Bardi	dal Km 0,00 al km 14,450	X
SP 462 Val d'Arda	dal Km 13,00 al km 19,400	X

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 4 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Parma		
SP 9 di Golese	Intero tracciato	X
SP 10 di Cremona	da Parma a San Secondo Parmense	X
SP 12 di Soragna	da Fidenza al Casello autostradale A1	
SP 12 di Soragna	dal Casello autostradale A1 a Soragna	X
SP 16 degli Argini	da Parma a Mamiano	X
SP 16 degli Argini	da Mamiano a bivio con S.P. 98 di Mulazzano	X
SP 18 del Piastrello	intero tracciato stradale	X
SP 18 di Varsi	intero tracciato stradale	X
SP 32 Pedemontana	da Felino a San Michele di Tiorre	X
SP 32 Pedemontana	da San Michele di Tiorre a Mamiano	X
SP 32 Pedemontana	da Mariano a Traversetolo	X
SP 72 Parma Mezzani	da Parma a bivio con strada comunale "via Forlanini"	X
SP 308R Fondovalle Taro	intero tracciato stradale	X
SP 343R Asolana	da Parma a Colorno	
SP 343R Asolana	da Colorno a Sacca	X
SP 357R di Fornovo	intero tracciato stradale	X
SP 359R di Salsomaggiore e Bardi	da Fidenza a Salsomaggiore Terme	X
SP 513R di Val d'Enza	da Parma a bivio con SP 18 del Pilastrello	
SP 513R di Val d'Enza	da bivio con SP 18 del Pilastrello a Traversetolo	X
SP 523R del Colle di Cento Croci	da Berceto a Borgo Val di Taro	X
SP 62R della Cisa	da Parma a Chiozzola	
SP 62R della Cisa	da Chiozzola a confine Provincia di Reggio Emilia	
SP 665R Massese	da Parma a Pilastro	
SP 665R Massese	da Pilastro a Langhirano	X

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 4 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Reggio nell'Emilia		
SP Tagliata Reggiolo confine di Mantova		X
SP Reggio E. Bagnolo Novellara	da Reggio E. a Bagnolo (incrocio con SP 47) da km 0 a km 3	
SP Reggio E. Bagnolo Novellara	da Bagnolo (incrocio con SP 47) a Novellara da km 3 a km 16	X
SP Novellara Reggiolo		X
SP S. Ilario Montecchio S.Polo	Centro Montecchio km 6 -km 7	X
SP Albinea Montecavolo		X
SP Rivalta Quattro Castella Vezzanella		X
SP Reggio E. Albinea		X
SP Reggio E. Montecchio Ponte Enza	Reggio Cavriago (incrocio con SP 22) da km 0 a km 7,38	
SP Reggio E. Montecchio Ponte Enza	Cavriago (incrocio con SP 22) ponte d'Enza da km 7,38 a km 13,11	X
SP Novellara Campagnola -Rio Saliceto		X
SP Guastalla-Ponte Po (Ex-S.S.62 Ponte Po)		X
SP Albinea Pratissolo -Chiozza		X
SP Correggio -S. Martino in Rio		X
SP Rubiera -Salvaterra S.Antonino		X
SP Cavriago -Cella -Ponte Nuovo		X
SP Rubiera Fontana confine Modena		X
SP 62R della Cisa		X
SP 63R Del Valico del Cerreto	da Cadelbosco (incrocio con SP 358R) a Reggio E. da km 0 a km 3,35	X
SP 63R Del Valico del Cerreto	da Gualtieri a Cadelbosco (incrocio con SP 358R) da km 3,35 a km 18,65	
SP 358R di Castelnovo		X
SP 467R di Scandiano	da Reggio a Scandiano da km 0 a km 7,70	X
SP 467R di Scandiano	da Scandiano a confine Modena da km 7,70 a km 17,50	
SP 468R di Correggio		X
SP 468R di Montefiorino	da SP 467R a Castellarano	

	km 19 a km 25		
SP 468R di Montefiorino	da Castellarano incrocio SP 19	X	

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 4 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Modena		
Modena Sassuolo	dal km 12 + 060 al km 15 + 160	
SP Sorbarese	dal km 9 al km 12	X
SP Sorbarese	dal km 17 + 4000 al km 20 + 500	X
SP 13 di Campogalliano	dal km 0 al km 5	X
SP 14 di Castelfranco Emilia	dal km 16 al km 23	X
SP 15 di Magreta	dal km 6 al km 10 + 200	X
SP 16 di Castelnuovo Rangone	dal km 10 al km 23	X
SP 2 Panaria Bassa	dal km 0 al km 5	X
SP 2 Panaria Bassa	dal km.8 al km 9	X
SP 2- Panaria Bassa	dal km 10 al km 29	X
SP 255 di S. Matteo della Decima	Dal km 4 al km 9	
SP 3 Giardini	dal km 0 al km 3	
SP 3 Giardini	dal km 3 al km 12	X
SP 413 Romana	dal km 43 al km 45 + 750	X
SP 413 Romana	dal km 52 al km 57	X
SP 413 Romana	dal km 57 al km 63 + 500	
SP 467 di Scandiano Pedemontana	dal km 20 + 800 al km 25	
SP 467 di Scandiano Pedemontana	dal km 25 al km 30+ 400	X
SP 486 di Montefiorino	dal km 6 al km 8	
SP 486 di Montefiorino	dal km 8 al km 17	X
SP 5 di Cavezo	dal km 9 al km 11	X
SP 568 di Crevalcore	dal km 0 al km 11	X
SP 623 del Passo Brasa	dal km 0 al km 6	
SP 623 del Passo Brasa	dal km 6 al km 18	X
SP 623 del Passo Brasa	dal km 19 al km 20	X

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 4 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Bologna		
SP 3 Trasversale di Pianura I tronco	dal km 15 al km 16	X
SP 3 Trasversale di Pianura I tronco	dal km 12 al km 13	X
SP 3 Trasversale di Pianura I tronco	dal km 5 al km 6	X
SP 4 Galliera	dal km 1 al km 2	
SP 4 Galliera	dal km 14 al km 15	X
SP 5 San Donato	dal km 2 al km 3	
SP 6 Zenzalino	dal km 3 al km 4	X
SP 18 Padullese	dal km 0 al km 1	X
SP 26 Valle del Lavino	dal km 5 al km 6	
SP 31 Colunga	dal km 0 al km 2	X
SP 36 Val di Zena	dal km 0 al km 1	X
SP 31 San Carlo	dal km 8 al km 9	X
SP 45 Saliceto	dal km 3 al km 4	X
SP 65 della Futa	dal km 98 al km 99	X
SP 253 San Vitale	dal km 8 al km 9	
SP 255 di San Matteo Decima	dal km 0 al km 1	X
SP 568 di Crevalcore	dal km 20 al km 21	X
SP 568 di Crevalcore	dal km 31 al km 32	X
SP 569 di Vignola	dal km 24 al km 25	X
SP 569 di Vignola	dal km 31 al km 32	
SP 610 Selice Montanara	dal km 26 al km 27	X
SP 610 Selice Montanara	dal km 34 al km 35	X

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e milioni di veicol all'anno	
Provincia di Ravenna			
SP 253 Ex s.s.San Vitale	dal Km 59 + 876 al Km 69 + 905		
SP 8 Canale Naviglio (1° tratto)		X	
SP 71bis Ex s.s.Di Cervia		X	
SP 7 S. Silvestro Felisio (2° tratto)		X	
SP 253 Ex s.s.San Vitale	dal Km 59 + 876 al Km 69 + 905	X	
SP 14 Quarantola		X	
SP 302 Ex s.s.Brisigheliese Ravennate (1° tratto)		X	
SP 26 Nuova Fiumazzo		X	
SP 253 Ex s.s.San Vitale		X	
SP 254 Ex s.s.Cervese		X	
SP 114 Albericoda da Barbiano		X	
SP 13 Bastia		X	
SP 29 Di Lugo		X	
SP Ex s.s.Casolana Rialese		X	
SP 8 Canale Naviglio (1° tratto)		X	
SP 610 Ex s.s.Selice Montanara		X	
SP 302 Ex s.s.Brisigheliese Ravennate (2° tratto)		X	
SP 79 Congiunzione Bastia		X	
SP 21 Delle Ripe (Bagnara)		X	
SP 19 Pilastrino (Cotignola)- S. Francesco		X	
SP 118 Umbro Casentinese Romagnola -Tratto Dismano		X	
SP 72 Congiunzione S. Silvestro		X	

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 6 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Rimini		
SP 136 Tolemaide	dall'incrocio con S.S. 16 all'incrocio con via Vecchia Emilia dal km 0 al km 3.350	X
SP 258 Marechiese	dal confine provinciale a fine strada (innesto S.S. 16) dal km 69.780 al km 86.600	X
SP 49 Trasversale Marecchia	da Sant'Arcangelo San Martino dei mulini (innesto SP 258) dal km 0 al km 3.750	X
SP 35 Saludecese	da villaggio Argentina a incrocio con SP 18 (Morciano) dal km 0 al km 7.250	X
SP 18	da incrocio con SP 18 (Marciano) a incrocio SP 31 dal km 0 al km 3.700	X
SP 31 Flaminia Conca	da inizio strada (Rimini) ad incrocio Via Veneto (Riccione) dal km 0 al km 6.500	X
SP 17 Saludecese	da inizio strada (Cattolica) ad incrocio con SP 36 dal km 0 al km 10	X

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 6 milioni di veicoli all'anno	Flussi veicolari superiori a 6 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Forlì-Cesena			
S.P. 10 S.Mauro-Cagnona	da km 0+000 a km 8+700	X	
S.P. 33 Gatteo	da km 0+000 a km 5+000	X	
S.P. 72 Monda	da km 0+000 a km 5+300	X	
S.P. 140 Diegaro – S.Egidio	da km 0+000 a km 8+400	X	
S.P. 9 ter R del Rabbi	da km 4+700 a km 15+000	X	
S.P. 71 bis R Cervese	da km 0+000 a km 6+500		X
S.P. 254 R di Cervia	da km 0+000 a km 10+600	X	
S.P. 304 R di Cesenatico	da km 0+000 a km 5+000		X
S.P. 310 R del Bidente	da km 77+000 a km 88+200		X

Infrastruttura stradale	Arco (progressive chilometriche)	Flussi veicolari compresi fra 3 e 6 milioni di veicoli all'anno
Provincia di Ferrara		
S.P. 01 Strada di Comacchio	Ferrara – S.P. 22 da km 0 a km 5+000	X
S.P. 02 Strada di Copparo	Ferrara (Pontegradella) S.P. 22 da km 0 a km 4	
S.P. 02 Strada di Copparo	S.P. 22 – S.P. 14 da km 4 a km 7	
S.P. 02 Strada di Copparo	S.P. 14 – S.P. 16 (Copparo) da km 7 a km 13	X
S.P. 08 Strada di Poggiorenatico	Da Uccellino a incrocio S.P. 50 Poggiorenatico da km 0 a km 7+500	X
S.P. 15 Strada Via del Mare	S.P. 22 Ferrara da km 0 a km 4	X
S.P. 15 Strada Via del Mare	S.P. 22 km 5 da km 4 a km 5	X
S.P. 15 Strada Via del Mare	S.P. 23 Km 5 da km 5 a km 17	X
S.P. 15 Strada Via del Mare	S.P. 23 incrocio con S.P. 4 da km 17 a km 18	X
S.P. 15 Strada Via del Mare	Incrocio con S.P. 4 a Incrocio con S.P. 28 da km 18 a km 20	X
S.P. 19 Bondeno - Ferrara	Mezzana (rotonda del Bennet) – svincolo autostrada Ferrara Nord da Km 21,500 a km 23,100	X
S.P. 54 Strada Codigoro – Pomposa - Volano	Ex S.S. 309 Romea Lido di Volano da Km 4 a km 13	X
S.P. 66 San Matteo della Decima	Inizio strada – incrocio S.P. 46 da km 35 a km 37	X
S.P. 66 San Matteo della Decima	Incrocio S.P. 46 – Incrocio S.P. 6 da Km 37 a km 40	X
S.P. 66 San Matteo della Decima	Incrocio S.P. 6 – a incrocio S.P. 34 da Km 40 a 48	X
S.P. 66 San Matteo della Decima	Incrocio S.P. 34 – incrocio S.P. 61 da Km 48 a km 49	X
S.P. 66 San Matteo della Decima	Incrocio S.P. 61 – Cispadana da km 49 a Km 51	X
S.P. 66 San Matteo della Decima	Cispadana Incrocio S.P. 35 da Km 51 a Km 52	X
S.P. 66 San Matteo della Decima	S:P. 35 incrocio S.P. 67 da Km 52 a Km 57	X

S.P. 66 San Matteo della Decima		
---------------------------------	--	--

Delibera di Giunta - N.ro 2004/673 - approvato il 14/4/2004

CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO AI SENSI DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO'

Prot. n. (AMB/04/24465)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la LR 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Considerato che l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 15/2001 prevede la stesura di una direttiva regionale per l'individuazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico;

Ritenuto di dare seguito al sopra indicato articolo adottando una direttiva che fissi i criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati dal comma 3 dell'art.8 della legge 447/95;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37 comma 4° della LR n. 43/2001 e della DGR n. 447 del 24 marzo 2003;

Sentita, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Infrastrutture che ha espresso il proprio parere favorevole in data 01 Aprile 2004;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di adottare la Direttiva inerente " Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'", allegata quale parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico

CAPO I

(CRITERI GENERALI)

ARTICOLO 1

(Criteri generali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:

- realizzazione;
- modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere;
- potenziamento,

delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

1. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- a. permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b. altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c. qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c. 6, art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

1. Qualora le opere di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening) ed alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente direttiva costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente direttiva integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvate con DGR 15 luglio 2002 n° 1238.
 2. La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma 1.
1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:
 - a. per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
 - b. per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.
1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono contenere:
 - a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;
 - b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
 - c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
 - d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;

- e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
 - f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
 - g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.
 2. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

CAPO II

(DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO)

ARTICOLO 2

(Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti di cui all'art.8, comma 2 della L. n. 447/1995 e al D.M. 31/10/1997, nonché per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a. l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
 - b. le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, le modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
 - c. la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei software previsionali, opportunamente descritti, o avvalendosi di misure su analoghe infrastrutture già in essere. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL) e del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti, sulla base di una distribuzione stimata dei medesimi durante la giornata e nella settimana;
 - d. le diverse alternative nelle procedure di decollo (*initial climb procedures*) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;
 - e. l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

1. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio:
 - a. almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;
 - b. la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico nei due periodi della giornata e durante la settimana;
 - c. la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input;
 - d. le curve di isolivello di 60, 65, 75 dBA L_{VA} sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, e, nel caso vi fossero pochi movimenti nel *busy day*, l'indicazione dei livelli di rumore ($L_{Aeq,TR}$), prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero adeguato di punti in prossimità di zone residenziali;
 - e. le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali (L_{VA}), il rumore residuo ed il rumore ambientale ($L_{Aeq,TR}$).

ARTICOLO 3

(Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera b) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a. indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie;
 - c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
 - d. eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio;
 - e. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovracomunale o di scorrimento, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri ;

Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) e al comma 2.

1. Le previsioni post operam devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

ARTICOLO 4

(Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a. indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
 - b. descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;
 - c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
 - d. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri ;
2. Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui al punto 1. lettera b). Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario.
3. Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

ARTICOLO 5

(Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1 i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a. tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
 - b. indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;

- c. descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
 - d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:
 - a. descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
 - b. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
 - c. riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
 3. L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

ARTICOLO 6

(Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59" deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
 - b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
 - c. descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti

- può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 - e. dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
 - b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
 - c. descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
 - d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 - e. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.
 3. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico contenente, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;

- b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
 - c. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.
4. L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

ARTICOLO 7

(Particolari attività a carattere temporaneo)

Per i casi previsti dalla D.G.R. 21 Gennaio 2002, n. 45 per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, la documentazione o relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica dovrà fornire le seguenti informazioni:

- **Cantieri:**

- a. planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b. tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate ed gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
- c. stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
- d. durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e. misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

- **Manifestazioni:**

- a. planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b. tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c. stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico nonché descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

CAPO III

(VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO)

ARTICOLO 8

(Valutazione del clima acustico)

1. La valutazione del clima acustico deve essere effettuata nei casi previsti dall'art. 10, comma 2, della L.R. n.15/2001 nonché nel caso di cambio d'uso di un'area diversamente utilizzata.
2. La documentazione per la valutazione del clima acustico, oltre a quanto previsto all'art. 1, deve comprendere:
 - a. la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;
 - b. planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
 - c. le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

— — — — —

Delibera di Giunta - N.ro 2002/1203 - approvato il 8/7/2002

**DIRETTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.**

Pubblicato sul B.U. n.ro 118 del 21.08.2002

Prot. n. (AMB/02/17190)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che ha istituito all'art. 2, comma 6, la figura del tecnico competente in acustica definendone i requisiti, ai commi 7 e 8, ai fini del relativo riconoscimento da parte delle Regioni;
- il DPCM 31 marzo 1998, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6,7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l'art. 124 della L.R. n.3, recante "Riforma del sistema regionale e locale" con cui la Regione Emilia-Romagna ha delegato alle Province le funzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.447/95;

Considerato:

- che il quadro normativo statale individua i requisiti necessari al riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica in due anni di attività nel campo dell'acustica ambientale per i laureati e di quattro anni per i diplomati;
- che l'art. 2, comma 4 del DPCM 31 marzo 1998 individua solo in via indicativa le prestazioni da svolgersi nel campo dell'acustica ambientale nelle seguenti:
 1. Misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
 2. Proposte di zonizzazione acustica;
 3. Redazioni di piani di risanamento.
- che le altre attività in campo acustico non rientranti nell'acustica ambientale hanno comunque valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del requisito;

- che la non occasionalità dell'attività svolta è da valutarsi tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;

Rilevato che attualmente la possibilità di acquisire i requisiti necessari per il riconoscimento sono perlopiù costituite dall'esercizio dell'attività presso figure già riconosciute che possono certificarne lo svolgimento della medesima per il periodo stabilito dalla norma;

Rilevato inoltre che la norma così concepita non tiene conto di alcuni aspetti dell'acustica fondamentali per affrontare con competenza problemi nel campo dell'acustica ambientale con particolare riferimento al settore della fonometria e della progettazione indirizzate alla bonifica degli ambienti di lavoro;

Considerata inoltre la reale difficoltà del mercato di offrire con frequenza e con continuità (2 o 4 anni) prestazioni in acustica ambientale;

Ritenuto di dover fornire alle Province un criterio unitario rispetto alla valutazione della non occasionalità dell'attività svolta, che, come anticipato, si deve fondare sulla durata e rilevanza dell'attività svolta;

Valutato che possa considerarsi congruo per maturare il requisito di un anno di svolgimento di attività non occasionale nel campo dell'acustica l'effettuazione di prestazioni per un numero di 40 ore;

Valutato inoltre:

- che le competenze necessarie all'esercizio dell'attività professionale possono essere acquisite anche attraverso attività formative, quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico-scientifico, già organizzati da Università o da strutture pubbliche o private accreditate ai sensi dell'art. 205 della L.R. n. 3/99;
- che allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale per il riconoscimento della figura di tecnico competente possa essere equiparata la frequenza ed il superamento con profitto di corsi universitari di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post diploma per "Tecnici acustici", nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, sia negli ambienti di vita, sia negli ambienti di lavoro, sia in edilizia;

Dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01, nonché della delibera n. 2774/2001:

- dal Responsabile del Servizio "Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico" Dott. Sergio Garagnani in merito alla regolarità tecnica della presente delibera;
- dal Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa Dott.ssa Leopolda Boschetti in merito alla legittimità del presente atto;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate, di fornire alle Province indicazioni e criteri per la valutazione della attività svolta nel campo della acustica ambientale ai fini del rilascio dell'attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica determinando:

- a. la congruità, ai fini della maturazione del requisito dello svolgimento per un anno di attività non occasionale nel campo dell'acustica, l'effettuazione di prestazioni per un numero di 40 ore;
- b. l'equiparazione allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale della frequenza e superamento con profitto di corsi universitari di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post diploma per "Tecnici acustici", nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, sia negli ambienti di vita, sia negli ambienti di lavoro, sia in edilizia;
- c. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali delegate al rilascio dell'attestato di tecnico competente;
- d. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Anno/numero Atto:2002/45 del 21/1/2002
Pubblicato sul B.U. n.ro 30 del 20.02.2002

Assessorato proponente: ASSESSORATO AGRICOLTURA. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE.

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO'.

Prot. n. (AMB/01/24223)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Considerato che l'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 15/2001 prevede la stesura di una direttiva regionale per l'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività;

Ritenuto di dare seguito al sopra indicato articolo adottando una direttiva di indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, Dr. Sergio Garagnani, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 37 comma 4° della LR n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37 comma 4° della LR n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001;

Sentita, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti che ha espresso il proprio parere favorevole in data 9 Gennaio 2002;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di adottare la Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività", ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", allegata quale parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO".

1) PREMESSA

La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, successivamente chiamata legge, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95.

2) DEFINIZIONI

La presente direttiva fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

3) CANTIERI

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (T_M) ³ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} 65 \text{ dB(A)}$, con T_M (tempo di misura) ³ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui

all'allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

4) ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

5) MANIFESTAZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Asmax} , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M: 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

6) PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

CANNONCINI ANTISTORNO

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ³ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.;

CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria : divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine
- ubicazione del dispositivo : il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione , esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi .
- Periodo di utilizzo dei dispositivi : dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno

7) MISURAZIONI E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) L_{Aeq} , come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, T_M (tempo di misura) ³ 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

b) L_{Aslow} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della *time-history* o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

8) SANZIONI

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 EURO ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

Allegato 1

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____; nato
a _____; il _____; residente a: _____;

in via : _____ n: __; in qualità di _____
_____ della _____

Sede legale in : _____; Via : _____;

Iscrizione alla CCIAA : _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

Richiedo

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al terzo capoverso della D.G.R.
n. _____ attuativa della L.R. n. 15/2001.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

allegato: 2

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____; nato
a _____; il _____; residente a: _____;

in via : _____ n: __; in qualità di _____

_____ della _____

Sede legale in : _____; Via : _____;

Iscrizione alla CCIAA : _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere edile:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

Richiedo

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

gli orari di cui al terzo capoverso della D.G.R. n. ___/2001;

i valori limite di cui al terzo capoverso della D.G.R. n. ___/2001;

per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00..

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____; nato a _____;

il _____; residente a: _____; in via: _____;

n: ____; in qualità di: _____;

della _____;

Sede legale in : _____; Via : _____;

Iscrizione alla CCIAA : _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in Via . _____, n: _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

Domanda

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di rispettare/non essere in grado di rispettare:

gli orari di cui alla TAB 1/TAB 2 della D.G.R. n. ___/2001;

i valori limite di cui alla TAB I/TAB2 della D.G.R. n. ___/2001;

per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75
	afflusso atteso >300 persone	//	4h	65	70

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg Per Sito	Limite In Facciata LAeq	I In
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	

Anno/numero Atto:2001/2053 del 9/10/2001
Pubblicato sul B.U. n.ro 155 del 31.10.2001

Assessorato proponente: ASSESSORATO AGRICOLTURA. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE.

CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001 N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO'.

Prot. n. (AMB/01/17392)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Considerato che l'articolo 2 della legge regionale n. 15/2001 prevede la stesura di una direttiva regionale per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio;

Ritenuto di dare seguito al sopra indicato articolo adottando una direttiva al fine di uniformare le procedure per la predisposizione, da parte dei Comuni, della classificazione acustica del territorio;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Promozione Indirizzo e Controllo Ambientale Dr. Sergio Garagnani, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e successive modificazioni e del punto 3.2. della deliberazione n. 2541/1995;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente Dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale n. 41/1992 e del punto 3.1 della delibera 2541/1995.

Sentita, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti che ha espresso il proprio parere favorevole in data 3 ottobre 2001;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di adottare la Direttiva inerente " criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", allegata quale parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15/2001

INDICE

1. Introduzione

2. Classificazione acustica dello stato di fatto

2.1 Criteri per l'individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO)

2.2 Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche

2.2.1 Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI

2.2.2 Attribuzione delle classi II, III e IV

2.2.3 Casi particolari di attribuzione diretta della classe acustica

3. Classificazione acustica dello stato di progetto

3.1 La Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dal PRG

3.1.1 PRG vigenti o già adottati nonché le varianti specifiche già adottate

3.1.2 Varianti parziali ai PRG vigenti adottate successivamente alla direttiva

2. I nuovi strumenti urbanistici comunali della L.R. 24 marzo 2000, n. 20

3.2.1 Indirizzi per l'individuazione delle classi I, V e VI

3.2.2 Indirizzi per l'individuazione delle classi acustiche II, III e IV

4. Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto

4.1 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le infrastrutture viarie

4.1.1. Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti

4.1.2. Aree prospicienti le infrastrutture viarie di progetto

2. Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie

5. Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto

6. Obiettivi di qualità acustica

ALLEGATI:

1. Cartografia di riferimento
2. Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della "densità" di esercizi commerciali ed assimilabili" (da istat "metodi e norme" - serie c - n. 11)
3. Articolazione della pianificazione urbanistica comunale
4. Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione
5. Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. n. 20/2000

1. Introduzione

La presente direttiva in applicazione del comma 3 dell'art. 2 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15 (d'ora in poi Legge), si propone come strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali.

Vengono definiti infatti i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.

La Legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero territorio.

Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad assumere un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento:

- all'uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);
- alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di progetto).

A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni.

2. Classificazione acustica dello stato di fatto

Per la definizione del quadro conoscitivo necessario il Comune prende in considerazione lo stato di fatto del territorio al momento della formazione della classificazione acustica.

Ai fini della presente direttiva per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; ciò comporta che l'Amministrazione comunale proceda alla individuazione preventiva di quelle parti del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Per le parti del territorio ove, a giudizio dell'Amministrazione, non si verificano tali condizioni, si farà riferimento al capitolo 3.

Si considerano inoltre "attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo stato di fatto considera quindi come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.

2.1 Criteri per l'individuazione delle UTO

L'individuazione delle UTO sulle quali basare le valutazioni per la classificazione acustica, deve rispondere ai seguenti criteri di omogeneità:

- a. usi reali;
- b. tipologia edilizia esistente;
- c. infrastrutture per il trasporto esistenti;

Nella perimetrazione delle UTO è opportuno tenere in considerazione la presenza di eventuali discontinuità naturali (dossi, ecc) o artificiali

Per le finalità di cui sopra è necessario:

- utilizzare una base cartografica quanto più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti urbanistici;
- limitare una eccessiva frammentazione del territorio ricercando, nel contempo, aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;
- disporre di dati sociodemografici il più possibile aggiornati;
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

2.2 Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche

Il metodo di seguito descritto è utile per fornire elementi oggettivi per l'identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97 e l'attribuzione delle stesse alle UTO.

Tale metodologia prevede l'attribuzione diretta alle UTO delle classi I, V e VI ed della IV per alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.

2.2.1 Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI (Aree particolarmente protette, Aree di intensa attività umana, Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali)

Classe I: Aree particolarmente protette

La cartografia deve identificare attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno inoltre eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste saranno classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Sono classificate, inoltre, in classe I anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale.

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di UTO anche di dimensioni ridotte.

Classe IV: Aree di intensa attività umana

La classe IV è attribuita alle UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...) nonché ai porti turistici.

Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive.

La classe V è attribuita alle UTO con insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni, di norma individuate nei PRG vigenti come zone D attuate.

Sono inoltre assegnate di norma alla classe V le UTO con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di erba medica, ecc..)

La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all'attività produttiva. Tale classe è attribuita anche alle aree portuali.

2.2.2 Attribuzione delle classi II, III e IV (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, Aree di tipo misto, Aree di intensa attività umana).

Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui al DPCM 14/11/97, fermo restando che alle UTO costituite da aree rurali viene di norma attribuita la classe III, occorre considerare all'interno delle medesime tre parametri di valutazione:

- la densità di popolazione;
- la densità di attività commerciali;

- la densità di attività produttive.

Per quanto concerne la "densità di popolazione" (D) espressa in abitanti per ettaro, la tabella che segue fa riferimento ad intervalli di valori a cui viene associato un punteggio crescente al crescere della densità:

Densità D (ab/ha)	PUNTI
D ≤ 50	1
50 < D ≤ 75	1.5
75 < D ≤ 100	2
100 < D ≤ 150	2.5
D > 150	3

La "densità di attività commerciali" (C), comprensiva delle attività di servizio, viene espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della UTO come segue:

SUP. % (C)	PUNTI
C ≤ 1.5	1
1.5 < C ≤ 10	2
C > 10	3

La "densità di attività produttive" (P), inserite nel contesto urbano, viene espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della UTO come segue:

SUP. % (P)	PUNTI
P ≤ 0.5	1
0.5 < P ≤ 5	2
P > 5	3

Ciascuna UTO è caratterizzata dai valori assunti dai tre parametri considerati.

Risulta possibile quindi classificare le diverse UTO che compongono l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un punteggio ottenuto sommando i valori attribuiti ai tre parametri ($x = D+C+P$), così come indicato nella Tabella seguente:

Punteggio	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA
$x \leq 4$	II

x = 4.5	II o III da valutarsi caso per caso
5 £ x £ 6	III
x = 6.5	III o IV da valutarsi caso per caso
x ³ 7	IV

3. Classificazione acustica dello stato di progetto

I criteri che seguono riguardano la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.

La L.R. n.20/2000 e le relative norme transitorie fanno riferimento a due diversi strumenti di pianificazione comunale, cui corrispondono diverse disposizioni normative:

* il Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L.R. n.47/78;

- il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi della L.R. n.20/2000.

I due strumenti urbanistici comportano non solo diverse procedure di formazione, ma anche diversi contenuti della pianificazione nonché diverse modalità di disciplina delle destinazioni d'uso e delle trasformazioni del suolo: le zone territoriali omogenee, nei PRG della L.R. n.47/78, e gli ambiti territoriali omogenei della L.R. n.20/2000.

Le norme transitorie della L.R. n.20/2000 prevedono, inoltre, il progressivo rinnovo della strumentazione urbanistica comunale nell'arco di un decennio e la possibilità di modificare i PRG vigenti attraverso diverse (per dimensione, contenuti e procedure) tipologie di varianti fino al 2003 o 2005 e fino all'entrata in vigore dei nuovi PSC.

Pertanto per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorre fare riferimento ai seguenti casi riferiti alla strumentazione urbanistica comunale in essere:

- i PRG vigenti o già adottati nonché le varianti specifiche già adottate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva;
- le varianti parziali ai PRG adottate successivamente alla direttiva;
- i nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC - POC) ai sensi della L.R. n.20/2000.

Come nel caso della classificazione acustica riferita allo stato di fatto anche per la classificazione acustica riferita alle trasformazioni urbanistiche potenziali occorre definire i criteri per:

- l'individuazione delle UTO;
- l'attribuzione delle classi.

3.1 La Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dal PRG.

3.1.1 PRG vigenti o già adottati nonché le varianti specifiche già adottate

- ***Criteria per l'individuazione delle UTO***

I perimetri delle UTO vanno individuati con riferimento alla intera zona territoriale omogenea definita dal PRG e non ancora attuata al momento della formazione della classificazione acustica. Si considerano tali anche le aree per le quali non sia ancora stata presentata alcuna richiesta di strumento di attuazione del PRG, di cui all'art.18, comma 2, della L.R. n.47/78 e successive modifiche; è opportuno tener conto di eventuali individuazioni da parte dello strumento urbanistico di sub-zone o comparti con indicazioni attuative o normative differenziate.

- ***Criteria per l'attribuzione delle classi***

L'attribuzione della classificazione acustica deriva dall'assetto e dalle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifica zona territoriale omogenea.

I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del PRG.

Allo scopo è necessario esaminare per ciascuna UTO :

1. l'appartenenza ad una delle zone territoriali omogenee definite dall'art. 13 della L.R. n.47/78 che fornisce un'indicazione delle destinazioni di uso prevalente ;
2. le disposizioni normative delle singole zone che definiscono:
 - le destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni ;
 - la capacità insediativa;
 - particolari condizioni di assetto urbanistico da osservare in sede attuativa.

Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali omogenee occorre fare riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla completa ed integrale attuazione dell'insieme dei disposti normativi di zona relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale.

Aree particolarmente protette

Va attribuita la classe I alle UTO con destinazioni di PRG che presentano i contenuti delle zone omogenee F "le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale" e le zone omogenee G "aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione minima ed inderogabile di servizi, di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico" di cui all'art. 46 della L.R. n.47/78 limitatamente alle attrezzature pubbliche riservate all'istruzione e a parco.

Come per la classificazione acustica dello stato di fatto vanno classificate in classe I le UTO che presentano le caratteristiche di siti ove la quiete è condizione essenziale per la piena fruizione delle strutture o degli spazi; oltre alle zone G ed F rientrano quindi in questa classe anche le aree caratterizzate dalle stesse funzioni di servizio di interesse generale, igienico-sanitario, della istruzione e di interesse culturale che non rientrano nella dotazione degli standard urbanistici e territoriali pubblici dei PRG essendo sottoposte ad un regime privato nell'uso del suolo.

L'Amministrazione comunale, con riferimento alle destinazioni di piano, inserisce nella stessa classe anche i siti di rilevante interesse paesistico ed ambientale, parchi e riserve naturali di

progetto; resta evidente che tale valutazione dovrà necessariamente riferirsi, con una procedura coerente ed omogenea, alle tipologie di zona di volta in volta tutelate.

Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive

Le classi III, IV, V e VI sono assegnabili alle UTO corrispondenti alle zone omogenee D "le parti del territorio anche se totalmente o parzialmente edificate da destinare a insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica" del PRG che presentino i contenuti di cui all'art. 39 della L.R. n.47/78.

Vanno considerate come "insediamenti produttivi" anche le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. n.46/88 punto (e.3) ed (e.2) quali:

- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative,
- attività produttive agroindustriali ed allevamenti zootecnici di tipo intensivo.

In coerenza con la classificazione dello stato di fatto, per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorrerà considerare il dettaglio delle destinazioni di uso ammesse dalle norme tecniche di attuazione dei PRG per le zone urbanistiche omogenee D.

La classe III è assegnata alle attrezzature esclusivamente ricettive (alberghi, locande, campeggi ecc.) assimilabili alla residenza.

Rientrano in classe IV le aree con forte prevalenza di attività commerciali, attrezzature turistiche ricreative, funzioni direzionali, finanziarie ed assicurative e le attrezzature alberghiere di rilevante dimensione comprensive di centri e attrezzature congressuali.

La classe V è assegnata alle UTO con insediamenti di tipo produttivo che presentino una limitata presenza di abitazioni.

La classe VI è attribuita alle UTO che comprendono zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Aree a prevalente od esclusiva destinazione residenziale

Si tratta di zone omogenee a prevalente destinazione residenziale ove le norme di attuazione del PRG presentano i contenuti delle zone omogenee B "le zone di completamento del tessuto urbano edificato con prevalente destinazione residenziale" e C "le zone per nuovi insediamenti con prevalente destinazione residenziale", di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n.47/78.

Si provvede alla classificazione acustica nelle classi II, III e IV secondo i criteri, i parametri e le tabelle utilizzati per l'uso reale del suolo e in rapporto all'applicazione, per ogni zona omogenea, di tre criteri di valutazione:

- la massima densità insediabile di abitanti teorici ;
- la massima densità di superficie commerciale prevista;
- la massima densità di superficie destinata ad attività produttive.

Per quanto attiene alla definizione dei valori di tali parametri si fa riferimento agli indici urbanistici che determinano, nelle diverse UTO individuate, l'edificabilità massima dei suoli e la sua ripartizione per le tre diverse funzioni prevalenti: residenziale, commerciale e produttiva.

Gli indici urbanistici da considerare per valutare l'edificabilità massima delle singole zone omogenee sono l'Indice territoriale (It) e l'Indice fondiario (If) per la determinazione dei volumi, e gli Indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di utilizzazione fondiaria (Uf) per definire la superficie massima realizzabile (tali indici sono definiti nelle norme tecniche di attuazione dei PRG).

Per il calcolo degli abitanti teorici si fa riferimento o al parametro di un abitante ogni 100 mc di volume complessivo, o ad un abitante ogni 30 mq di superficie utile lorda, oppure al parametro definito dalle Norme Tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

Per la determinazione della densità della superficie non residenziale si fa riferimento alla superficie massima realizzabile per tali destinazioni di uso.

Una volta determinati tali valori si fa riferimento ai punteggi utilizzati per l'individuazione delle stesse classi nell'uso reale del suolo (paragrafo 2.2.2).

Nel caso in cui le Norme Tecniche fissino, nelle zone prevalentemente residenziali B e C, valori percentuali minimi e massimi di compresenza di funzioni non residenziali, si procederà ad assumere lo scenario insediativo più sfavorevole in termini di inquinamento acustico.

Nel caso in cui le Norme si limitino a consentire la compresenza di funzioni non residenziali solo se compatibili con la residenza, non permettendo quindi l'utilizzo di parametri quantitativi, lo scenario insediativo di riferimento sarà quello di massima compresenza e quindi la classe attribuita sarà la IV.

L'utilizzo degli scenari insediativi più sfavorevoli dal punto di vista acustico, sulla base della metodologia proposta, potrà determinare un livellamento delle classi acustiche verso l'alto.

L'Amministrazione Comunale potrà comunque assumere l'obiettivo di qualità del raggiungimento di classi acustiche inferiori, dichiarando tale obiettivo all'atto dell'adozione della classificazione acustica e confermandolo in sede di approvazione della stessa e perseguendolo attraverso varianti delle Norme di Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti che specifichino i necessari livelli quantitativi o gli obiettivi prestazionali.

3.1.2 Varianti parziali ai PRG vigenti adottate successivamente alla direttiva.

Nella fase di formazione ed approvazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, nei casi previsti dalle norme transitorie della L.R. n.20/2000, l'art.19, primo comma lettera h) della L.R. n.19/1982 e successive modifiche, prevede una valutazione preliminare sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale degli stessi strumenti, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute e conseguentemente anche rispetto alla tutela dall'inquinamento acustico.

Per le nuove previsioni occorrerà comunque provvedere all'accertamento di compatibilità dei contenuti urbanistici e funzionali introdotti; tale accertamento dovrà essere predisposto

relativamente alla classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali secondo i criteri definiti dalla presente direttiva al precedente punto riguardante i PRG vigenti.

A tal fine nel definire le caratteristiche normative e funzionali delle diverse zone omogenee, nel caso di compresenza di funzioni residenziali e non residenziali la norma tecnica, oggetto di proposta di variante per l'attuazione delle singole zone urbanistiche omogenee, dovrà definire specificatamente quanto disposto dall'art.2, comma 2 lettera d) della L.R. n.46/88: la fissazione di valori percentuali minimi e massimi che permettano di valutare la compatibilità acustica e/o la apposizione di vincoli prestazionali inerenti la classificazione acustica entro cui collocarsi (ad es.: la articolazione e la compresenza di funzioni nella zona omogenea proposta dovrà essere tale in fase attuativa da collocare la zona stessa in una classe definita).

3.2 I nuovi Strumenti urbanistici comunali della L.R. n.20/2000

L'approccio metodologico ed i parametri proposti per la definizione della classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali vanno adeguati alle innovazioni introdotte dalla L.R. n.20/2000 (vedi allegati 3 e 4), che riguardano in particolare:

- gli strumenti di pianificazione comunale;
- le diverse procedure di formazione degli stessi strumenti;
- i contenuti della pianificazione ed il rinnovato sistema della zonizzazione urbanistica (gli ambiti territoriali omogenei).

3.2.1 Indirizzi per la individuazione delle classi I, V e VI.

Classe I : aree particolarmente protette.

Come per la classificazione acustica dell'uso reale del suolo vanno classificate in classe I le zone urbanistiche omogenee che presentano le caratteristiche di siti ove la quiete è condizione essenziale per la piena fruizione delle strutture o degli spazi.

Vanno considerate appartenenti a questa classe tutte gli ambiti urbani che presentano i contenuti delle dotazioni territoriali di cui all'art. A-24 della l.r. n.20/2000 "attrezzature e spazi collettivi" sia pubblici che **sottoposte a regime privato**, ai sensi del comma 4 dell'art.A-6 della stessa legge limitatamente a scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere.

Possono infine rientrare nella stessa classe siti definiti dallo strumento urbanistico di rilevante interesse paesistico ed ambientale, parchi e riserve naturali, anche se a tutti gli effetti tali vincoli e tutele non sono ancora completamente attuati.

Classe V e VI : aree prevalentemente ed esclusivamente produttive.

Sono di norma individuate in classe V le parti del territorio destinate dai piani ad "ambiti specializzati per le attività produttive" di cui agli articoli A-13 ed A-14 della L.R. n.20/2000; i predetti ambiti sono caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e possono contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.

Vanno classificati, inoltre, in V classe gli ambiti con le caratteristiche di cui all'art.A-15 della L.R. n.20/2000 "Poli funzionali" costituiti dalle parti del territorio a dimensione ed organizzazione

morfologica unitaria in cui è prevista una destinazione ad elevata specializzazione funzionale di carattere strategico o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità caratterizzati da forte attrattività di persone e merci.

Alla classe VI appartengono inoltre i medesimi ambiti specialistici produttivi (art.A-13) in cui l'attività produttiva è a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all'attività produttiva .

3.2.2 Indirizzi per la individuazione delle classi II, III e IV

Nella LR. n.20/2000 vengono di fatto superate le zone ad esclusiva o prevalente destinazione residenziale; nel territorio urbanizzato si tende, invece, a riconoscere come indicatore di qualità la equilibrata compresenza di residenza ed attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili; tale compresenza, ai fini della classificazione acustica, deve peraltro essere esplicitata in termini di quantificazione funzionale. (Allegato 5).

Per definire in tale contesto la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorrerà stabilire, nelle norme tecniche di attuazione, la compresenza di funzioni in ciascun ambito secondo due possibili metodologie:

1. la fissazione di valori percentuali minimi e massimi per le diverse destinazioni di uso ammesse che permettano di definirne la classificazione acustica potenziale e di valutarne la compatibilità acustica con il contesto urbano;
2. la apposizione di vincoli prestazionali entro cui collocarsi, in tale modo la compresenza di diverse funzioni viene correlata ad un obiettivo prestazionale di sostenibilità definendo di fatto un campo di flessibilità entro cui procedere in fase di attuazione operativa (es: la articolazione e la compresenza di determinate funzioni all'interno di uno specifico ambito dovrà essere tale in fase attuativa da collocare l'ambito stesso in classe III, oppure IV, ecc.).

Nel caso 1 la classificazione acustica fa riferimento alle tabelle, ai punteggi ed ai parametri e valori utilizzati per la individuazione delle classi nell'uso reale del suolo (paragrafo 2.2.2.). Si tenga tuttavia conto che il dimensionamento degli ambiti territoriali omogenei di norma potrà non essere esplicitato nel PSC per indici territoriali riferiti ad una precisa superficie territoriale, ma per superficie o volume complessivamente previsti, oppure espresso in alloggi o abitanti effettivi e potenziali; anche in questo caso è egualmente possibile procedere ad una stima della densità insediabile di abitanti. La definizione normativa di percentuali minime e massime di usi non residenziali, commerciali o produttivi permette inoltre di definire con sufficiente precisione il secondo e terzo parametro per la classificazione acustica potenziale dei diversi ambiti.

Nel caso 2, la classificazione acustica è di fatto predefinita da una norma che in maniera organica e coerente definisce la capacità insediativa massima, le specifiche funzioni ammesse e la prestazione di sostenibilità attesa nel campo del clima acustico e della classe acustica di appartenenza; data la capacità insediativa massima si provvederà in sede attuativa ad articolare la compresenza delle diverse funzioni ammesse (secondo le citate tabelle del paragrafo 2.2.2).

4. Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto

4.1 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le infrastrutture viarie

Pur in presenza di un quadro normativo incompleto, che vede a tutt'oggi l'assenza dello specifico regolamento per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare di cui all'art.

11, comma 1 della Legge 447/95, risulta necessario definire i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di sorgenti.

Infatti è ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerare le caratteristiche specifiche delle varie strade.

Si propone, pertanto, per valutare in tal senso la rete viaria, di far riferimento al Decreto Legislativo 30.4.92, n° 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico.

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovrà essere confrontata con quella delle UTO attraversate. A tal fine si considerano aree prospicienti quelle che, partendo dal confine stradale, hanno un'ampiezza così come definita al successivo punto 4.1.1.

L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri:

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Qualora le reali condizioni di esercizio presentino elementi di criticità rispetto alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, queste potranno essere eventualmente assunte ai fini della classificazione acustica delle aree prospicienti.

4.1.1. Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti

Le aree prospicienti le strade vengono quindi classificate ed estese secondo i seguenti criteri:

1) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente:

- a. se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO.
- b. se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;

Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.

2) aree prospicienti strade esterne al centro abitato¹, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente²:

dette aree assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n. 1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada; sulla base di esperienze condotte su modelli in scala, infatti, tale ampiezza risulta sufficiente per una attenuazione superiore a 5 dBA del livello sonoro prodotto da sorgenti mobili su qualunque tipologia di tracciato stradale.

Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

Le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa.

4.1.2. Aree prospicienti le infrastrutture viarie di progetto

Le strade di progetto dei PRG vigenti vengono classificate sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dal piano secondo le tipologie di cui al punto 4.1.

Le aree prospicienti devono avere dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTO attraversata. Qualora non possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. n. 20/2000, è sottoposta alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale.

Ai fini di tale valutazione si applicano i contenuti dell'art. 4 della Legge; per la classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture viarie si applicano i criteri di cui al punto precedente.

4.2 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie

Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato, si assegnano la classe IV ovvero se la UTO attraversata è di classe superiore, la medesima classe della UTO. Tuttavia le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

5. Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto

La classificazione acustica del territorio comunale attribuisce classi acustiche a parti del territorio che fanno riferimento allo stato di fatto o alle trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici; entrambe le classificazioni vanno rappresentate su un unico supporto cartografico segnalando graficamente se la classificazione attribuita fa riferimento allo stato di fatto o alle trasformazioni potenziali, secondo le indicazioni dell'Allegato 1.

Si valuta opportuno mantenere la distinzione grafica per evidenziare la diversa natura della classificazione e degli eventuali interventi di miglioramento o di prevenzione da attivare per superare positivamente le situazioni di conflitto (esistenti o potenziali) rilevate. Nel caso della classificazione acustica di progetto, riferito a ad un futuro potenziale assetto del territorio, occorre, peraltro, prendere in considerazione lo stato di fatto iniziale; in caso di difformità fra la classificazione acustica definita sulla base dello stato di fatto e quella relativa alle trasformazioni urbanistiche potenziali, si applica la classe prevista da quest'ultima.

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti.

Il superamento di tali conflitti potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).

Tuttavia risulta evidente che solo al momento della realizzazione dei piani e delle opere di risanamento o con l'attuazione delle previsioni urbanistiche si determineranno sul territorio modifiche nello stato di fatto tali da eliminare o mitigare le situazioni di conflitto di cui all'art.2, comma 4 della Legge, vi sarà quindi una *fase transitoria* in cui le situazioni di criticità acustica permarranno nel tessuto edilizio ed urbano esistente. Si ritiene quindi necessario che la classificazione acustica del territorio comunale individui e descriva tali *situazioni di criticità acustica transitoria* in una Relazione di accompagnamento e le disciplini nelle proprie Norme di Attuazione, con l'obiettivo di non peggiorare la situazione esistente ovvero di migliorarla in termini di contenimento della popolazione esposta .

Nel caso di Piani comunali di risanamento acustico l'Amministrazione agirà nell'ambito dell'art.5 della Legge; mentre nel caso di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (ai sensi della L.R. n.47/78) la procedura amministrativa sarà quella della variante specifica, secondo le disposizioni dell'art.41 della L.R. n.20/2000.

1. Obiettivi di qualità acustica

Nella definizione della classificazione acustica riferita allo stato di progetto l'Amministrazione comunale può introdurre obiettivi di miglioramento della qualità acustica delle singole UTO quali standard di qualità ecologica ed ambientale da perseguire al fine del miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano (Art. A-6 L.R. n. 20/2000).

ALLEGATO 1: Cartografia di riferimento

Gli strumenti cartografici utilizzati a supporto della classificazione acustica devono risultare conformi ai disposti dell'art.A-27 della L.R.n.20/2000; la cartografia di riferimento indicata è alla scala 1:5000 con particolari, ove necessari, in scala 1:2000 o comunque a quella utilizzata dallo strumento urbanistico vigente.

Per l'individuazione delle classi di "Caratterizzazione acustica del territorio", secondo le norme UNI 9884, si utilizzano le seguenti campiture grafiche:

Stato di fatto

CLASSE	COLORE campitura piena	RETINO su fondo bianco
I	Verde	Punti
II	Giallo	linee verticali
III	Arancione	linee orizzontali
IV	rosso vermiglio	tratteggio a croce
V	rosso violetto	linee inclinate
VI	Blu	bianco (nessuno)

Stato di progetto

CLASSE	COLORE campitura rigata	RETINO su fondo grigio
I	Verde	Punti
II	Giallo	linee verticali
III	Arancione	linee orizzontali
IV	rosso vermiglio	tratteggio a croce
V	rosso violetto	linee inclinate
VI	Blu	bianco (nessuno)

ALLEGATO 2: **Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della "densità di esercizi commerciali ed assimilabili"**(da ISTAT "Metodi e norme" - serie C - n. 11)

ATTIVITA' COMMERCIALI

50. Commercio autoveicoli (escluso 50.2 e 50.40-3)

51. Commercio all'ingrosso (escluso 51.1)

52. Commercio al dettaglio (escluso 52.62 e 52.63)

55. Alberghi e ristoranti (escluso 55.2)

72.2 Forniture software

72.5 Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e di elaboratori elettronici

ATTIVITA' DI SERVIZIO

55.2 Campeggi ed altri alloggi

60. Trasporti terrestri

65. Intermediazione monetaria

66. Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

67. Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria

70. Attività immobiliari

71. Noleggio di macchinari e attrezzature.

72. Informatica e attività connesse (escluso 72.2 e 72.5)

73. Ricerca e sviluppo

74. Altre attività professionali ed Imprenditoriali

75. Pubblica Amministrazione

80. Istruzione

85. Sanità e servizi sociali

90. Smaltimento rifiuti solidi

91. Attività di organizzazioni associative

92. Attività ricreative, culturali e sportive

93. Altre attività di servizi

Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente tel. 0546/656637 cell. 347/251297
fax 0546/060569 albertazzi.bernardino@fastwebnet.it www.bernardinoalbertazzi.it

ALLEGATO 3: Articolazione della Pianificazione Urbanistica

La pianificazione urbanistica comunale è articolata in tre distinti momenti :

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
- Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.

Occorre tenere presente che i piani strutturale e operativo strumentano due differenti livelli di definizione delle scelte di pianificazione e sono sottoposti a due processi di valutazione e approvazione sostanzialmente diversi.

Il PSC disciplina tutto il territorio comunale delineando scelte strategiche di assetto e di tutela del territorio avendo riguardo sia dei territori edificati e dei tessuti urbani esistenti da conservare e consolidare sia delle parti del territorio da trasformare con processi di riqualificazione urbana e di nuovo insediamento; questi ultimi comprendono sia la nuova urbanizzazione di espansione che la sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano.

Il POC invece interviene successivamente al PSC e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in un arco temporale di cinque anni ed esclusivamente (fatta eccezione per alcuni aspetti della disciplina del sistema insediativo storico e di alcuni ambiti rurali) per le parti del territorio sottoposte a sostanziali trasformazioni urbanistiche.

Risulta pertanto necessario, ai fini della presente direttiva e della classificazione acustica del territorio comunale dei soli ambiti sottoposti a POC (e a trasformazioni urbanistiche sostanziali), distinguere in due distinti momenti la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali di ciascun ambito: la prima strategica di carattere generale e preliminare relativa al PSC ed ai suoi contenuti strategici e strutturali conformanti in maniera duratura il territorio, la seconda operativa specifica e definitiva relativa a tutti gli ambiti interessati alla attuazione operativa del POC.

Nel primo caso i contenuti urbanistici di ciascuna delle parti del territorio sottoposte a trasformazione urbanistica sostanziale definiti dal PSC riguardano sostanzialmente quattro aspetti :

- il dimensionamento massimo delle nuove previsioni;
- la ripartizione funzionale dei carichi insediativi;
- la quota minima di dotazioni territoriali (Standard di qualità urbana ed ecologico ambientale);
- i limiti e le condizioni di sostenibilità e le contestuali eventuali necessarie mitigazioni.

Nel secondo caso il POC provvede a delimitare specifiche aree e a disciplinarne l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, le modalità di intervento e gli interventi di mitigazione; in tale contesto il POC opera in conformità con il PSC e non può modificarne i contenuti.

Nell'affrontare pertanto gli aspetti della classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali così come definiti preliminarmente dal PSC (classificazione acustica strategica) e poi dal POC (classificazione acustica operativa), occorre tuttavia fare riferimento ad un secondo rilevante

aspetto di innovazione della L.R. n.20/2000 il nuovo modello di zonizzazione urbanistica per ambiti omogenei.

Il nuovo modello di zonizzazione urbanistica del territorio comunale.

Ai fini della classificazione acustica occorrerà distinguere due tipologie di ambiti urbani : quelli con equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili (anche sotto l'aspetto acustico) e gli ambiti urbani specializzati caratterizzati dalla forte od esclusiva prevalenza di attività produttive.

All'interno di ciascuno di questi ambiti il PSC provvede a definire anche la dotazione territoriale minima di standard di qualità urbana ed ecologica ed ambientale (articoli A-6 e Capo A-V); tra queste, ai fini della classificazione acustica, interessa prendere in considerazione quelle di cui all'art.A-24 "Attrezzature e spazi collettivi" di carattere locale o sovracomunale, mentre le "dotazioni ecologiche ed ambientali" di cui all'art. A-25 sono parti del territorio individuate con la finalità di mitigare gli impatti del sistema insediativo sulle risorse naturali e migliorare la salubrità dell'ambiente urbano.

ALLEGATO 4: Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione

Gli strumenti urbanistici comunali, da redigersi ai sensi della L.R. n.20/2000, nell'ambito delle loro procedure di formazione ed approvazione, verificano la coerenza delle nuove previsioni con la classificazione acustica del territorio attraverso:

- la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del Piano Strutturale Comunale (PSC) prevista dall'art.5 della L.R. n.20/2000 (All. 4);
- l'esame preventivo sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale del Piano Operativo Comunale (POC) al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e della salute, ai sensi dell'art.19 della L.R. n.19/1982.

Nel caso del PSC la valutazione è preventiva e strategica e è riferita alle scelte generali di assetto e consistenza urbanistica e funzionale di ciascun ambito (VALSAT), nel caso del POC la valutazione viene riferita esclusivamente ai contenuti di attuazione operativi del campo di competenza propri del POC e viene data in sede di parere ex L.R. n.19/1982.

L' art. 4 della L.R. n.20/2000 nel definire i rapporti della classificazione acustica con i nuovi strumenti urbanistici stabilisce che:

1. i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), prevista dall'art. 5 della l.r. n.20/2000; la procedura di VALSAT si applica al Piano Strutturale Comunale (PSC), quale valutazione preventiva degli obiettivi generali e delle scelte sostanziali e strategiche.
2. Il PSC può assumere il valore e gli effetti della classificazione acustica ai sensi dell'art.20 della stessa L.R. n.20/2000.

Da ciò ne consegue che per la Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dalla pianificazione comunale si considerano i contenuti e la disciplina del PSC e la verifica di coerenza si attua attraverso la VALSAT.

Come specificato dall'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per la attuazione della l.r. n.20/2000 - delibera del Consiglio regionale n.173 del 4 aprile 2001 "Contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e conferenza di pianificazione".

La valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) :

- è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione comunale;
- si configura pertanto come un momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di piano;
- è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano;
- individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate;
- fornisce elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche;
- è un processo iterativo, da effettuare durante l'intero percorso di elaborazione del piano;
- gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sono illustrati in un apposito documento che costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione.

A tal scopo per il PSC il Comune predispone una prima valutazione preventiva dei contenuti del documento preliminare e provvede poi alla sua integrazione nel corso delle successive fasi di elaborazione del piano provvedendo alla VALSAT dei contenuti del piano adottato e poi di quello approvato.

Sotto questo aspetto è opportuno che il Comune possa già disporre di una classificazione acustica vigente riferita allo stato di fatto ed allo strumento urbanistico vigente così da poter valutare la sostenibilità delle scelte del PSC, nei loro diversi gradi di progressiva definizione, con esplicito riferimento al miglioramento del clima acustico e al superamento di conflitti preesistenti ed alla non insorgenza di nuovi conflitti. Per quanto attiene il Documento preliminare di un PSC si tenga presente che esso provvede a definire "l'individuazione di massima degli ambiti del territorio urbanizzato e suscettibile di urbanizzazione con le prime indicazioni urbanistico funzionali e con la definizione degli obiettivi prestazionali di qualità e salubrità da conseguire" e che è quindi possibile promuovere tale verifica già nella fase della Conferenza di pianificazione, a cui come noto partecipano anche ARPA e USL; in tale sede l'amministrazione comunale presenta la individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo sviluppo sostenibile ed in particolare evidenzia i potenziali impatti negativi (anche in termini di inquinamento acustico) delle scelte operate e le misure idonee per mitigarli. La conferenza di pianificazione esprime valutazioni preliminari su tali obiettivi e scelte di pianificazione prospettate nel documento preliminare.

Il POC è strumento di attuazione operativa del PSC che disciplina gli ambiti di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio urbano, definendo aspetti urbanistici di dettaglio progettuale relativi alla disciplina d'uso del suolo e quindi si può operare con una valutazione operativa su un progetto più definito da un punto di vista spaziale, planovolumetrico e di effettiva distribuzione

delle funzioni all'interno degli ambiti oggetto di trasformazione sostanziale. Il POC è sottoposto a parere ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.19/1982.

La valutazione della non esistenza di situazioni di conflitto di cui al quarto comma dell'art. 2 è in questo caso affidata al parere igienico-sanitario ed ambientale espresso da ARPA-USL in sede di approvazione del POC.

ALLEGATO 5: Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. n. 20/2000

Il concetto di *destinazioni di uso compatibili* trova nell'art.2 della legge regionale n.46/88 una definizione adeguata ai fini della presente direttiva: "l'individuazione delle destinazioni di uso compatibili persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale; la individuazione delle destinazioni di uso compatibile favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza equilibrata di residenza, attività artigianale, commerciale e dei servizi annessi".

Le parti del territorio in cui va perseguito tale insieme di funzioni compatibili sono indicati dalla L.R. n.20/2000 negli *ambiti urbani consolidati* (art.A-10) e nei centri storici (art.A-7), negli ambiti da riqualificare (art.A11) e per i nuovi insediamenti (art.A-12). I primi due riguardano la città esistente ove non si provvede a sostanziali trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ma le politiche di piano perseguono rispettivamente azioni per "una equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibile" ed "il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano" degli ambiti consolidati e azioni dirette "ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso". Nel solo caso del Centro storico tali politiche sono periodicamente oggetto di specificazione ed attuazione operativa anche da parte del POC.

Ciò dovrebbe di norma comportare nei nuovi PSC la definizione per tali ambiti di un assetto funzionale diverso dall'attuale (qualora questo non risulti soddisfare gli obiettivi di legge) e quindi un tendenziale processo di trasformazione delle destinazioni di uso dello stato di fatto verso quelle previste ed indicate dal PSC. La classificazione acustica deve quindi considerare anche queste trasformazioni potenziali delle destinazioni di uso per valutarne la conformità alle disposizioni dell'art.4 della legge .

Le parti del territorio sottoposte alla disciplina degli ambiti da riqualificare e per i nuovi insediamenti sono invece sottoposte a profonde trasformazioni urbanistiche, edilizie e funzionali e pertanto il PSC si limita a delineare i contenuti essenziali riguardanti i carichi insediativi, l'assetto urbanistico e funzionale nonché i livelli minimi delle dotazioni territoriali. Anche in questo caso è il POC che in sede di attuazione operativa provvede a definire la disciplina di uso del suolo; peraltro già in sede di PSC è possibile attribuire una classificazione acustica potenziale a tali ambiti sulla base dei contenuti normativi dei singoli ambiti.

Tuttavia , data la natura strutturale e strategica del PSC e quanto disposto dall'art.6, comma 2, della legge 20/2000 la pianificazione urbanistica può subordinare la attuazione degli interventi al fatto che si realizzino efficacemente le condizioni che garantiscono la sostenibilità di tali previsioni.

Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente tel. 0546/656637 cell. 347/251297
fax 0546/060569 albertazzi.bernardino@fastwebnet.it www.bernardinoalbertazzi.it